



# REGOLAMENTO DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO

Approvato con delibera del Consiglio comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Settore 14 - Tributi



# Regolamento del sistema idrico integrato

## Sommario

PARTE PRIMA – NORME COMUNI .....	5
Art. 1 - Ambito di efficacia, Soggetto Gestore, obbligatorietà .....	5
PARTE SECONDA – ACQUEDOTTO.....	5
TITOLO I- NORME GENERALI .....	5
Art. 2 - Definizioni .....	5
Art. 3 - Servizio di distribuzione dell'acqua.....	7
Art. 4 - Tipi di fornitura .....	7
Art. 5 - Divieti e obblighi per gli Utenti .....	8
Art. 6 - Diritto di accesso alla fornitura.....	8
Art. 7 – Estensione del servizio.....	8
Art. 8 - Interruzioni e limitazioni del servizio .....	9
TITOLO II - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA .....	9
Art. 9 - Domanda di allacciamento, contributo. ....	9
Art. 10 - Preventivo .....	9
Art. 11 - Contratto di fornitura .....	10
Art. 12 - Durata del contratto.....	10
Art. 13 – Recesso, subentro .....	10
Art. 14 - Subentro a persona deceduta .....	11
TITOLO III - NORME TECNICHE.....	11
Art. 15 - Norme per l'esecuzione degli allacciamenti .....	11
Art. 16 - Manutenzione degli allacciamenti .....	12
Art. 17 - Misura dell'acqua.....	12
Art. 18 - Installazione degli apparecchi di misura.....	12
Art. 19 – Spostamento degli apparecchi di misura e degli allacciamenti .....	13
Art. 20 - Custodia degli apparecchi di misura .....	13
Art. 21 - Guasti agli apparecchi di misura .....	13
Art. 22 - Verifiche del funzionamento del contatore .....	13
Art. 23 - Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore .....	14
Art. 24 - Verifica del livello di pressione .....	14
Art. 25 - Bocche antincendio .....	14
Art. 26 - Impianti interni alle utenze .....	15
Art. 27 - Sistemi di disconnessione idraulica.....	16
Art. 28 - Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature private; responsabilità dell'Utente. ....	17
TITOLO IV - NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI .....	17
Art. 29 - Tariffe in vigore .....	17
Art. 30 - Determinazione dei consumi e fatturazione .....	17
Art. 31 - Anticipo o deposito cauzionale.....	18
Art. 32 - Pagamenti e addebiti in caso di ritardato pagamento .....	18
Art. 33 - Consumi industriali.....	19
Art. 34 - Addebiti vari .....	19
Art. 35 - Ulteriori casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto.....	19
Art. 36 – Perdite occulte agli impianti interni - definizione e disciplina .....	20
PARTE III – FOGNATURA E DEPURAZIONE .....	20
TITOLO I – NORME GENERALI .....	20
Art. 37 - Oggetto del Regolamento .....	20
Art. 38 - Normativa di riferimento.....	21
Art. 39 - Definizioni.....	21
Art. 40 - Criteri generali e classificazioni degli scarichi .....	23
Titolo II – SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	24
ART. 41 - Prescrizioni tecniche degli impianti fognari interni .....	24



# Regolamento del sistema idrico integrato

ART. 42 – Attestazione di allacciamento alla pubblica fognatura .....	25
Art. 43 - Richiesta di allacciamento .....	25
Art. 44 - Realizzazione dell'allacciamento .....	26
Art. 44 - Adeguamento di un allacciamento esistente .....	27
Art. 45 - Manutenzione degli allacciamenti .....	27
Art. 46 - Contributo di allacciamento .....	27
PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	27
ART. 47 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie – conciliazione paritetica .....	27
ART. 48 - Oneri per attività fraudolente .....	27
ART. 49 – Sopravvenute disposizioni legislative e direttive regolatorie .....	28



# Regolamento del sistema idrico integrato

## PARTE PRIMA – NORME COMUNI

### Art. 1 - Ambito di efficacia, Soggetto Gestore, obbligatorietà

- 1) Le condizioni generali di fornitura del Servizio Idrico Integrato e i rapporti fra l'Amministrazione comunale o il Gestore del servizio e Utente sono fissati nel Contratto di fornitura, nel presente Regolamento e nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio del Comune di Cosenza e utenze singole o Comunali che usufruiscono di captazione idrica e condotte di avvicinamento di proprietà del Comune di Cosenza anche se poste al di fuori del territorio del Comune di Cosenza. Le forniture effettuate a favore di altre Amministrazioni Comunali, regolate da apposite convenzioni, saranno eventualmente aggiornate alle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il Regolamento è unico e obbligatorio per tutti gli utenti e il Gestore, ove la gestione sia a esso affidata, dal momento di entrata in vigore. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura del servizio, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'Utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando, comunque, ne faccia richiesta. Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'Utente o mediante messaggio in bolletta.
- 4) L'Amministrazione comunale può modificare in qualunque momento il presente Regolamento.
- 5) Il presente Regolamento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.
- 6) La struttura dei corrispettivi e le relative tariffe sono determinate dall'Amministrazione comunale, in base ai provvedimenti dell'Autorità competente.
- 7) Gli oneri da corrispondere per le prestazioni oggetto del presente Regolamento sono approvati dall'Amministrazione comunale o da altro soggetto competente.

## PARTE SECONDA – ACQUEDOTTO

### TITOLO I- NORME GENERALI

### Art. 2 - Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
  1. *Allacciamento*: condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'alimentazione di uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione (presa) e termina al gruppo di misura (questo escluso).
  2. *Anticipo o deposito cauzionale*: importo versato dall'Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.
  3. *Articolazione tariffaria*: parametri unitari della tariffa del servizio idrico, stabiliti secondo categorie di utenza e scaglioni di consumo.
  4. *Attacco*: apparato atto al collegamento del contatore da parte del Gestore. Di norma rappresenta la parte finale dell'allacciamento. L'allacciamento può terminare con uno o più attacchi.
  5. *Attivazione della fornitura*: è l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di misura che non comporti modifica dell'impianto di derivazione di utenza.
  6. *Conguaglio*: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.
  7. *Contratto di fornitura*: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica e l'Amministrazione Comunale o Gestore del servizio idrico integrato che impegna al rispetto del presente Regolamento.



# Regolamento del sistema idrico integrato

8. *Deflusso*: passaggio di acqua attraverso una tubazione e suoi accessori o apparecchiature.
9. *Derivazione*: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra.
10. *Disattivazione della fornitura*: sospensione dell'alimentazione del punto di riconsegna a seguito della disdetta del contratto da parte dell'Utente, o nei casi previsti dal Regolamento, con sigillatura o rimozione del gruppo di misura.
11. *Disconnettere*: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale.
12. *Disdetta o recesso*: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il Titolare del contratto stesso.
13. *Domiciliazione bancaria o postale*: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale o su carta di credito.
14. *Impianto interno*: impianto di distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna. Tale impianto non rientra nelle competenze e nelle responsabilità dell'Amministrazione Comunale o del Gestore, essendone esclusivamente responsabili il proprietario e/o l'Utente. L'Amministrazione Comunale o il Gestore può effettuare controlli sugli impianti interni nei casi espressamente indicati nel Regolamento a fini di salvaguardia del servizio idrico. Nei confronti dell'Amministrazione Comunale o del Gestore, il primo responsabile dell'impianto interno è l'Utente intestatario del contratto di fornitura, ed eventualmente il proprietario, quando diverso, in solido.
15. *Indennizzo*: importo riconosciuto all'Utente nel caso in cui l'Amministrazione Comunale o il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, laddove previsto dalla Carta stessa. L'indennizzo può essere automatico.
16. *Limitatore di portata*: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri.
17. *Livello di pressione*: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere.
18. *Portata*: misura della quantità di acqua che passa nell'unità di tempo.
19. *Pozzetto*: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate.
20. *Presa*: organo o punto di derivazione d'allacciamento dalla condotta principale. Nel caso di condotta principale posta in suolo pubblico la denominazione tipica è quella di "presa stradale".
21. *Punto di consegna*: è il punto di confine fra l'impianto comunale, eventualmente gestito dal Gestore, e l'impianto o gli impianti dell'Utente, dove l'Amministrazione Comunale o il Gestore consegna l'acqua all'Utente. Il punto di consegna è definito dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore e, salvo accordi diversi o diverse previsioni del presente Regolamento, è rappresentato dalla bocca di uscita del contatore di misura dei consumi fatturati, posto di norma al confine tra proprietà pubblica e privata. Per utenze preesistenti e contatori all'interno della proprietà privata, nel caso in cui siano state eseguite opere che impediscono una facile e corretta manutenzione dell'allacciamento, il punto di consegna diventa il confine di proprietà, restando di competenza e responsabilità del privato proprietario la conduzione, la manutenzione e la vigilanza da manomissioni (quale ad esempio derivazione prima del contatore) del tratto di tubo che dal confine di proprietà giunge al contatore. Eventuali contatori installati a valle di quello utilizzato dall'Amministrazione comunale o dal Gestore per la misura dell'acqua fornita non sono mai considerati punti di consegna (ad esempio contatori divisionali di condomini).
22. *Riattivazione*: ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dall'Amministrazione comunale o suo Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
23. *Richiesta d'allacciamento*: richiesta fatta da chiunque ne abbia necessità a seguito della quale l'Amministrazione comunale o il Gestore avvia la pratica per la realizzazione dei lavori di allacciamento.
24. *Ripartizione dei consumi*: suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con l'Amministrazione comunale o il Gestore del servizio. L'Amministrazione comunale o il Gestore non effettua la ripartizione dei consumi e si limita a fatturare i consumi del contatore che ha definito come punto di consegna.
25. *Sospensione della fornitura*: temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica.
26. *Tipologia d'utenza*: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
27. *Unità immobiliare*: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così



# Regolamento del sistema idrico integrato

come stabilito nei regolamenti edilizi.

28. *Utenze divisionali*: utenze situate all'interno di un condominio, servito da un unico contatore, con le quali l'Amministrazione comunale, o il Gestore, non ha stipulato il contratto di fornitura. L'Amministrazione comunale, o il Gestore, non ha rapporti con gli Utenti delle utenze divisionali trovandosi queste a valle del punto di consegna che è rappresentato dal contatore generale con il quale viene misurata l'acqua da fatturare in relazione al contratto di fornitura.
29. *Utenze raggruppate*: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari.

## Art. 3 - Servizio di distribuzione dell'acqua

- 1) La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).
- 2) L'Amministrazione comunale, o il Gestore, garantisce che l'acqua erogata presenta, al punto di consegna, le caratteristiche chimico-fisiche e igienico-sanitarie previste dall'ordinamento vigente per le acque destinate al consumo umano, fatte salve le deroghe eventualmente concesse dall'Autorità competente, nonché il rispetto degli standard tecnici del servizio previsti nella Carta del Servizio.
- 3) L'Amministrazione comunale, o il Gestore, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, stipulare contratti per la fornitura di acqua non potabile o, comunque, destinata a usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità.
- 4) L'Amministrazione comunale, o il Gestore, può inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle proprie disponibilità.

## Art. 4 - Tipi di fornitura

- 1) Le forniture si distinguono in:
  - a) forniture per uso pubblico, se destinate al soddisfacimento di necessità idriche della popolazione negli spazi pubblici e per le esigenze connesse all'erogazione di servizi pubblici essenziali, quali:
    - gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;
    - le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo gratuito immobili od impianti di proprietà della pubblica Amministrazione;
    - società partecipate dalla Pubblica Amministrazione che gestiscono a titolo gratuito immobili od impianti della Pubblica Amministrazione;
    - gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra.
  - b) forniture per uso privato, suddivise nelle seguenti categorie:
    - uso domestico – forniture di acqua potabile utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici per gli altri impieghi effettuati nelle unità abitative;
    - uso non domestico – forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, commerciale e del settore terziario;
    - uso allevamenti – forniture per uso idropotabile destinate ad attività di allevamento di animali, dichiarate con idonea documentazione;
    - uso antincendio – forniture di acqua potabile attraverso una presa allo scopo predisposta, per lo spegnimento di incendi.
  - c) altri usi:
    - comunità non aventi scopo di lucro
    - uso cantieri
    - spettacoli viaggianti, ecc.
    - tutti gli altri usi non compresi nelle categorie precedenti
- 2) Gli impianti interni alle attività devono essere, di norma, separati in base all'uso.
- 3) Qualora ciò non sia possibile, l'attribuzione alla giusta categoria tariffaria sarà effettuato sulla base dell'uso prevalente. A tale scopo l'Utente dovrà dichiarare quale sia la prevalenza d'uso. Nel caso prevalga l'uso domestico,



# Regolamento del sistema idrico integrato

i vari scaglioni previsti dalla relativa tariffa saranno applicati in base al numero delle sole unità abitative (escluse, dunque, le unità immobiliari non adibite ad abitazione) distinte tra residenti e non residenti. In tal caso, le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative e tipologie di utenza.

4) Ove tecnicamente possibile, l'Amministrazione comunale, o il Gestore, potrà imporre punti di consegna diversificati in base all'uso. Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura di acqua potabile.

## Art. 5 - Divieti e obblighi per gli Utenti

1) È fatto assoluto divieto, pena l'immediata risoluzione del contratto di fornitura:

- rivendere a terzi dell'acqua erogata dall'Amministrazione comunale, o dal Gestore;
- prelevare acqua dalle fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli pubblici e, comunque, è vietato applicare alle bocche delle fontane e delle fontanelle tubi di gomma o d'altro materiale equivalente
- prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

2) Gli utenti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- non rivendere o sub-fornire l'acqua a stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non compresi nel contratto di fornitura;
- non alterare in qualsiasi modo gli apparecchi di presa e misura, conservandone intatti i sigilli, e dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione, o al Gestore, nel caso di una loro eventuale rottura;
- autorizzare, permettere e facilitare in ogni tempo al personale dell'Amministrazione, o del Gestore o a suoi incaricati l'accesso ai contatori ed a tutti i punti di diramazioni esterne ed interne per controllare lo stato degli impianti e l'esatta osservanza del Regolamento;
- eseguire, alle scadenze stabilite, i pagamenti da essi dovuti con le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione o dal Gestore.

## Art. 6 - Diritto di accesso alla fornitura

1) Nelle strade e piazze a uso pubblico dove già esiste una rete di distribuzione dell'acqua, l'Amministrazione comunale, o il Gestore, entro i limiti del quantitativo di acqua disponibile, è tenuto alla fornitura di acqua.

2) Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale, sia per condizioni di esercizio al contorno.

3) La fornitura può non essere concessa per impedimenti derivanti da mancata autorizzazione o concessione dell'ente proprietario o gestore della strada.

## Art. 7 – Estensione del servizio

1) Nelle strade e piazze classificate comunali, provinciali, statali non provviste di rete di distribuzione, l'Amministrazione o il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento compatibilmente con il programma di interventi previsto dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

2) Le condotte, le reti e ogni altro accessorio possono avere percorrenza in proprietà privata. In tale caso, le attività dell'Amministrazione o del Gestore nei confronti del proprietario sono regolate da appositi accordi e/o servitù di passaggio. In mancanza di questi, oltre alle norme di legge si dovrà tenere conto della situazione di fatto e della caratteristica di servizio pubblico. In ogni caso deve essere salvaguardata l'integrità delle opere acquedottistiche pubbliche da parte di chiunque.

3) Nel caso la richiesta non possa essere soddisfatta, l'Amministrazione o il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato, da parte del richiedente, di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali contributi alla realizzazione da parte dell'Amministrazione o del Gestore.

4) Nel caso di cui al precedente comma 3, qualora per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchiature su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà provvedere a richiedere le necessarie autorizzazioni.



# Regolamento del sistema idrico integrato

5) Le tubazioni idriche stradali fino al punto di consegna, anche se costruite a spese o con il contributo degli utenti, rimangono di proprietà pubblica.

## **Art. 8 - Interruzioni e limitazioni del servizio**

- 1) L'Amministrazione, o il Gestore, garantisce un'erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.
- 2) L'Amministrazione, o il Gestore, non assume responsabilità per il mancato o ridotto apporto di acqua alle utenze conseguente a eventi di forza maggiore o a eventuali esigenze tecniche connesse al ripristino e/o mantenimento del buon funzionamento del sistema di distribuzione dell'acqua.
- 3) L'Amministrazione, o il Gestore, si impegna, nel caso di interruzioni legate a interventi sulla rete, a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti.
- 4) Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo superiore alle 12 ore, l'Amministrazione, o il Gestore, deve attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto di quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
- 5) Le utenze che per loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio, devono provvedere a propria cura e spese all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
- 6) In nessuno dei casi sopraesposti l'Utente avrà diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.

## **TITOLO II - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

### **Art. 9 - Domanda di allacciamento, contributo.**

- 1) Per la realizzazione delle opere costituenti l'allacciamento il soggetto interessato è tenuto a inoltrare domanda e a versare all'Amministrazione, o il Gestore, il contributo di allacciamento.
- 2) Il contributo di allacciamento è dovuto esclusivamente in caso di nuovo allacciamento, ovvero di variazione di allacciamento esistente richiesto dall'Utente o imposto dall'Amministrazione, o il Gestore, nei casi previsti dal Regolamento.
- 3) Il pagamento del contributo non determina alcun titolo di proprietà in capo all'Utente sulle opere realizzate.
- 4) La domanda di allacciamento deve essere presentata al Gestore attraverso i canali di contatto messi a disposizione dei clienti dall'Amministrazione o il Gestore (ad esempio sportelli fisici, call center, corrispondenza o fax, sito web).
- 5) La domanda di allacciamento non è impegnativa per le parti. Essa, comunque, decade qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente. L'accettazione del preventivo impegna l'Utente al pagamento del lavoro richiesto.
- 6) Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà, prima dell'inizio dei lavori l'Utente dovrà dichiarare il proprio assenso e di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da terzi sollevando l'Amministrazione, o il Gestore, da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
- 7) Alla domanda di allacciamento dovranno essere allegati, da parte del richiedente, i documenti specificati nel modulo fornito dall'Amministrazione o il Gestore. L'Amministrazione, o il Gestore, definisce la modulistica relativa alle pratiche di allacciamento, le modalità di consegna e/o spedizione e fornisce all'Utente le necessarie istruzioni.

### **Art. 10 - Preventivo**

- 1) A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, l'Amministrazione, o il Gestore, provvederà a effettuare un preventivo economico tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.
- 2) Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per la stipula del contratto di fornitura.
- 3) I tempi massimi garantiti per l'emissione dei preventivi e per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo massimo è previsto un indennizzo automatico, a favore del richiedente, così come meglio specificato nella Carta del Servizio Idrico Integrato.



# Regolamento del sistema idrico integrato

- 4) Il preventivo avrà validità 6 mesi dalla data di comunicazione all'Utente.
- 5) Il preventivo si considera decaduto a ogni effetto qualora il richiedente non provveda a effettuare il versamento nei tempi e con le modalità stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento.
- 6) I costi del preventivo sono determinati in funzione di quanto indicato nelle tabelle dell'Allegato A al presente regolamento.

## **Art. 11 - Contratto di fornitura**

- 1) La fornitura dell'acqua è concessa a seguito di richiesta di attivazione della stessa.
- 2) L'Utente interessato all'attivazione di un'utenza idrica nuova, o precedentemente cessata per disdetta da parte del precedente intestatario, o cessata dall'Amministrazione, o il Gestore, per prolungata morosità, o negli altri casi previsti dal Regolamento, dovrà provvedere alla stipula del contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento degli eventuali bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di apertura.
- 3) Il richiedente, nell'esprimere la volontà di effettuare un nuovo contratto, una cessazione o un subentro, si assume ogni responsabilità circa le conseguenti azioni di attivazione, disattivazione, corretta intestazione o cambio di intestazione del punto di consegna.
- 4) Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda di allacciamento e da chi abbia pagato i corrispettivi relativi, il contratto di fornitura è intestato come segue:
  - a. per la fornitura dell'acqua a una singola unità immobiliare, al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;
  - b. per la fornitura dell'acqua a un immobile composto da più appartamenti, alla persona fisica o giuridica che fa richiesta di fornitura e si intesta il contratto. Gli altri proprietari e conduttori saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio. In caso di Condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio attraverso la figura dell'amministratore, a termini di legge;
  - c. per la fornitura dell'acqua per uso edilizio, all'impresario edile o al proprietario della costruzione. L'intestatario del contratto ha l'obbligo di chiedere la cessazione dello stesso a ultimazione lavori e, comunque, entro la scadenza della concessione edilizia. È fatto obbligo all'Utente di comunicare all'Amministrazione, o il Gestore, ogni modificazione, successivamente intervenuta, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
  - d. per l'attivazione di utenze relative ad attività produttive (industriali, agricole, artigianali, commerciali ecc.), sia continuative che stagionali, l'Utente deve dichiarare, in fase di contratto, la portata massima richiesta in rapporto alle reali necessità. L'Amministrazione, o il Gestore, installerà un misuratore idoneo alla portata massima richiesta, senza che questo costituisca impegno di minimo garantito.

## **Art. 12 - Durata del contratto**

- 1) Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di apertura del contatore.
- 2) I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta.
- 3) L'Amministrazione, o il Gestore, in casi particolari come esposizioni, fiere, spettacoli, cantieri e simili, ha facoltà di concedere l'uso temporaneo dell'acqua, previo pagamento di una somma determinata in relazione agli usi dichiarati e/o ai consumi di utenze analoghe.
- 4) Qualora l'Amministrazione, o il Gestore, lo ritenga opportuno potrà imporre, anche nei casi di cui al comma 3, l'erogazione a contatore, applicando le tariffe in vigore per gli usi extradomestici e gli eventuali contributi di allacciamento, nonché gli eventuali costi delle opere e apparecchiature richieste per la tutela dei requisiti di qualità dell'acqua.

## **Art. 13 – Recesso, subentro**

- 1) Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione all'Amministrazione, o il Gestore, attraverso i canali di contatto appositamente messi a disposizione.
- 2) La disdetta comporta la chiusura del contatore e la contemporanea effettuazione della lettura di cessazione entro i limiti di tempo previsti dalla Carta dei Servizi, la cessazione del rapporto contrattuale, l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione dell'anticipo o deposito cauzionale eventualmente versata.



# Regolamento del sistema idrico integrato

- 3) L'emissione dell'ultima fattura a saldo non esime l'Utente dal pagamento di eventuali somme che risultassero dovute per situazioni pregresse.
- 4) L'Amministrazione, o il Gestore, deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale autorizzato dal Gestore.
- 5) Il venire meno della condizione di cui al comma precedente annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente, che rimane Titolare dell'utenza e responsabile di eventuali consumi e danni da chiunque causati.
- 6) Il Titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. In questo caso non vi potrà essere la continuità di erogazione in quanto, a seguito della disattivazione della fornitura per recesso, un eventuale nuovo Utente dovrà stipulare un nuovo contratto richiedendo l'attivazione della fornitura che verrà eseguita dall'Amministrazione, o il Gestore, nei tempi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
- 7) Si ha subentro contestuale (voltura) dell'utenza idrica quando un nuovo soggetto stipula un contratto d'utenza relativo a un punto di consegna con fornitura già attiva intestata ad altro Utente.
- 8) Il nuovo soggetto nel momento della richiesta di voltura si assume la responsabilità circa la volontà di recesso del precedente intestatario e comunica la lettura del contatore (lettura di subentro) che sarà lettura finale per il precedente intestatario e lettura iniziale per il nuovo intestatario. Nel caso il subentrante non sia in grado di effettuare la lettura di subentro l'Amministrazione, o il Gestore, invierà un proprio letturista, con oneri a carico del subentrante.
- 9) In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente Utente; resta ferma per l'Amministrazione, o il Gestore, la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.
- 10) I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento di eventuali bolli, dell'anticipo o deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura secondo le tariffe previste nell'allegato A al presente regolamento.
- 11) Il subentro dell'utenza idrica decorre dalla data di richiesta da parte del nuovo Utente oppure dalla data della lettura di subentro se eseguita dall'Amministrazione o il Gestore.
- 12) I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove sarà accreditato l'eventuale anticipo o deposito cauzionale versato a tale data sullo stesso.

## **Art. 14 - Subentro a persona deceduta**

- 1) L'istituto del subentro, riservato al coniuge o agli eredi o a persona convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso, non comporta alcuna spesa (ai sensi dell'art.16 Delibera ARERA 655/2015)
- 2) Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto.
- 3) Il decesso dell'intestatario di un contratto di fornitura ad "Uso domestico" deve essere comunicato entro due mesi all'Amministrazione, o al Gestore; dall'erede o da altro soggetto residente nell'unità immobiliare oggetto della fornitura intestata al deceduto. Alla predetta comunicazione deve essere allegata una richiesta di voltura del contratto di fornitura ovvero una richiesta di cessazione della fornitura.
- 4) La richiesta di voltura del contratto di fornitura, da allegare alla comunicazione di decesso, può essere presentata attraverso i canali di contatto messi a disposizione dall'Amministrazione comunale o, dal Gestore, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico e sul portale dell'Ente.
- 5) La procedibilità della richiesta di voltura del contratto di fornitura è, tuttavia, subordinata al solo pagamento:
  - a. dei corrispettivi relativi ai consumi riferiti al rapporto contrattuale preesistente;
  - b. dell'eventuale adeguamento del deposito cauzionale.

## **TITOLO III - NORME TECNICHE**

### **Art. 15 - Norme per l'esecuzione degli allacciamenti**

- 1) Spetta esclusivamente all'Amministrazione, o il Gestore, realizzare, direttamente ovvero mediante esecutori autorizzati, le opere per l'allacciamento dell'utenza dalla derivazione dalla rete sino al punto di consegna definito al



# Regolamento del sistema idrico integrato

punto 21, art. 2, del Regolamento.

- 2) L'Amministrazione, o il Gestore, determina il punto di derivazione della presa, i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore, nonché il tipo ed il diametro del contatore.
- 3) I lavori saranno effettuati nel rispetto dei tempi indicati nella Carta dei Servizi.
- 4) Qualora l'esecuzione dei lavori sia procrastinata, esclusivamente per motivi imputabili all'Utente, oltre 6 mesi, l'Amministrazione, o il Gestore, ha facoltà di procedere all'aggiornamento dei costi d'opera.
- 5) Con l'esecuzione dei lavori il Gestore si impegna alla fornitura, la quale sarà comunque attivata nei tempi previsti dalla Carta dei servizi, solo ad avvenuta richiesta di attivazione e sempre che la rete dalla quale è stato derivato l'allacciamento sia rete gestita in servizio.

## **Art. 16 - Manutenzione degli allacciamenti**

- 1) L'Amministrazione, o il Gestore, rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera, fino al punto di consegna, e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza.
- 2) Le tubazioni idriche stradali fino al punto di consegna, anche se costruite a spese o con il contributo degli utenti, rimangono di proprietà pubblica, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con contributo degli utenti.
- 3) L'Amministrazione, o il Gestore, può intervenire in qualsiasi momento sulle opere di cui ai commi precedenti, al fine di effettuare attività di conduzione e manutenzione dell'acquedotto.
- 4) Spettano altresì unicamente all'Amministrazione, o il Gestore, tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso.

## **Art. 17 - Misura dell'acqua.**

- 1) Il volume di acqua erogata è accertato a mezzo di misuratore (contatore).
- 2) Dietro richiesta dell'Utente, qualora non fosse diversamente possibile, l'Amministrazione, o il Gestore, potrà collocare un unico contatore per gli impianti che servono più edifici o unità immobiliari e per le utenze condominiali. In tali casi l'intestatario del contratto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione, o il Gestore, qualsiasi variazione del numero delle unità immobiliari servite e del loro uso.

## **Art. 18 - Installazione degli apparecchi di misura**

- 1) Gli apparecchi di misura sono collocati, di norma, sul confine di proprietà, in un luogo stabilito dall'Amministrazione, o il Gestore, sentito l'Utente.
- 2) Nel caso di condotte di distribuzione posate in proprietà privata, il contatore sarà posto nelle immediate vicinanze della condotta, compatibilmente con le esigenze tecniche.
- 3) Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Amministrazione o il Gestore.
- 4) L'Utente o il richiedente l'allacciamento deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, o il Gestore, lo spazio necessario alla posa degli apparecchi di misura, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie, gli armadietti e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti e del gruppo di misura. Tutte le opere di alloggiamento e protezione del contatore restano di proprietà del privato.
- 5) Le dimensioni minime degli alloggiamenti sono stabilite dall'Amministrazione, o il Gestore, che potrà inoltre stabilire ulteriori parametri, al fine di consentire un facile ed agevole accesso al proprio personale e di rendere facilmente visibili i quadranti dei contatori per il personale addetto alla lettura.
- 6) L'Utente ha l'obbligo di mantenere sempre accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori, per facilitare l'ispezione da parte del personale del gestore; ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza del contatore dovrà ottenere preventivamente il consenso dell'Amministrazione, o il Gestore. Resta comunque ferma ogni responsabilità dell'Utente o del proprietario dell'immobile in caso di mancata o non tempestiva comunicazione all'Amministrazione, o il Gestore, delle modifiche ambientali apportate.
- 7) Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dall'Amministrazione, o il Gestore, e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'Utente dovrà provvedere immediatamente e a sue spese al ripristino dell'impianto.
- 8) L'Amministrazione, o il Gestore, ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, a proprio insindacabile giudizio, senza addebiti per l'Utente. Nel caso in cui l'Utente o suo delegato non fosse presente al cambio, il contatore dovrà essere reso disponibile per una verifica di lettura fino al giorno di scadenza del pagamento della bolletta contenente la lettura di sostituzione. Nel caso di mancanza del contatore, l'Utente



# Regolamento del sistema idrico integrato

avrà diritto, in alternativa alla lettura di sostituzione, a una lettura stimata sui consumi degli ultimi 12 mesi.

## **Art. 19 – Spostamento degli apparecchi di misura e degli allacciamenti**

- 1) L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dall'Amministrazione, o il Gestore, o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previa accettazione del preventivo, fermo restando l'obbligo per l'Utente di eseguire direttamente e a sue spese le necessarie opere di adeguamento e collegamento all'interno della proprietà privata.
- 2) L'Amministrazione, o il Gestore, ha la facoltà di imporre, a spese dell'Utente, il cambiamento di posto del contatore qualora questo, per esigenze di maggior sicurezza, ambientali o di adeguamento degli impianti a nuove normative, venga a trovarsi in luogo non idoneo, o quando la posizione dell'allacciamento, per tutta la parte di percorrenza in proprietà privata, non consenta una facile verifica e/o una corretta e tempestiva manutenzione (ad esempio quando sopra l'allacciamento siano state eseguite opere, depositi o piantumazioni tali da impedire un corretto e tempestivo intervento).
- 3) L'Utente è tenuto a eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione all'Amministrazione, o il Gestore, di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori.
- 4) In caso di inadempienza, l'Amministrazione, o il Gestore, ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori di propria competenza, cioè fino al gruppo di misura, con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.
- 5) L'Amministrazione, o il Gestore non è responsabile della mancata fruizione del servizio idrico da parte dell'Utente dovuta al mancato tempestivo collegamento.
- 6) A seguito dello spostamento del contatore, l'Utente dovrà a propria cura e spese provvedere al collegamento degli impianti interni al contatore stesso nella nuova posizione.

## **Art. 20 - Custodia degli apparecchi di misura**

- 1) L'Utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione e di ogni danno ad essi arrecato per:
  - inadeguatezza degli alloggiamenti, anche in relazione alla protezione dal gelo,
  - mancate custodia e manutenzione.
- 2) La manomissione dei sigilli apposti dall'Amministrazione, o il Gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'Utente, delle spese di risigillatura, del costo dell'acqua nel frattempo consumata, oltre a eventuali ulteriori danni. L'Amministrazione, o il Gestore, si riserva inoltre il diritto di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

## **Art. 21 - Guasti agli apparecchi di misura**

- 1) Qualora l'Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Amministrazione, o il Gestore, in modo che possa provvedere alle necessarie riparazioni.
- 2) Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente, verrà sostituito a cura e spese dell'Amministrazione, o il Gestore.
- 3) Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo o a incuria, sono a carico dell'Utente.
- 4) In caso di contatore fermo o malfunzionante per manomissione o per altra causa, nonché in caso di manomissione del sigillo di garanzia apposto dall'Amministrazione, o il Gestore, i consumi non misurati saranno ricostruiti con le modalità previste dalla Carta del Servizio.

## **Art. 22 - Verifiche del funzionamento del contatore**

- 1) È diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.
- 2) Qualora l'Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, può richiedere la verifica del corretto funzionamento, che sarà eseguita con le modalità e i tempi previsti dalla Carta del Servizio.



# Regolamento del sistema idrico integrato

- 3) La verifica è effettuata dall'Amministrazione, o il Gestore, con proprio personale e proprie attrezzature, o per mezzo di ditte esterne appositamente incaricate.
- 4) La verifica effettuata sul luogo, senza rimozione del contatore, è condotta per confronto con un misuratore portatile dotato di valido certificato di taratura; l'esito della verifica è assunto positivo qualora si riscontrino differenze, in positivo o in negativo, comprese nell'intervallo +/- 3,5%. Nel caso in cui l'utente richieda la prova presso un laboratorio certificato, il contatore esaminato è ritenuto idoneo se le differenze riscontrate rientrano nei limiti di tolleranza ammessi dalla normativa vigente.
- 5) Se la verifica conferma il corretto funzionamento del contatore, l'Utente sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per la verifica effettuata di cui all'art. 34, che sarà addebitato nella prima fattura utile. Nel caso di effettiva irregolarità di misurazione oltre i limiti di tolleranza predetti, il costo della verifica sarà a carico dell'Amministrazione, o il Gestore, che provvederà anche, a proprie spese, alla sostituzione del contatore.
- 6) L'Amministrazione, o il Gestore, procederà al ricalcolo dei consumi e al rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dal momento in cui si è verificata l'anomalia, se determinabile, fino ad un massimo di 365 giorni prima della verifica. Il rimborso è determinato sulla base dell'errore percentuale rilevato in sede di verifica.

## **Art. 23 - Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore**

- 1) All'atto della messa in opera, rimozione o sostituzione dell'apparecchio misuratore è redatto un verbale: in tale verbale sono menzionati il tipo di apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola, il consumo registrato nonché il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.
- 2) Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi, spostati o sostituiti se non per disposizioni dell'Amministrazione, o il Gestore, ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

## **Art. 24 - Verifica del livello di pressione**

- 1) I parametri di erogazione del servizio idrico sono misurati al punto di consegna.
- 2) L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna.
- 3) La verifica sarà effettuata da personale dell'Amministrazione, o il Gestore, o da personale incaricato alla presenza dell'Utente previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
- 4) Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, l'Utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo che sarà addebitato nella prima fattura utile.
- 5) Diversamente l'Amministrazione, o il Gestore, interverrà a proprie spese per garantire lo standard di pressione di rete ritenuta normale in funzione del luogo, delle caratteristiche della rete, dei consumi nonché della posizione altimetrica del contatore.

## **Art. 25 - Bocche antincendio**

- 1) Le bocche antincendio a uso privato sono di norma situate all'interno delle proprietà e fanno parte della rete antincendio privata sulla quale non ha competenza l'Amministrazione, o il Gestore.
- 2) Tali bocche possono essere aperte esclusivamente in caso di incendio o per la periodica verifica.
- 3) Non è consentito prelevare da queste prese per usi diversi, se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione, o il Gestore. Un uso di tali impianti diverso da quello consentito ai sensi del presente articolo, sarà sanzionato con una penale corrispondente al volume di acqua consumata impropriamente moltiplicato per il doppio della tariffa eccedenza, fatti salvi gli oneri per eventuali danni causati al gestore.
- 4) È obbligatoria l'installazione di un idoneo misuratore a spese dell'Utente.
- 5) Per impianti antincendio preesistenti, non dotati di un misuratore per l'acqua prelevata a uso antincendio, ma con presenza di una valvola in posizione chiusa e munita di sigillo, la bocca di uscita della valvola stessa rappresenta il punto di consegna.
- 6) Tale valvola potrà essere aperta dall'Utente solo in caso di incendio o di prova periodica dell'impianto e la sua apertura dovrà essere immediatamente comunicata all'Amministrazione, o il Gestore, che provvederà alla risigillatura.
- 7) Nel caso in cui l'Utente abbia la necessità o l'obbligo di mantenere tale valvola aperta, dovrà fare richiesta all'Amministrazione, o il Gestore, di modifica dell'impianto e di posa del contatore pagando i relativi costi.
- 8) Per impianti antincendio preesistenti, non dotati di un misuratore per l'acqua prelevata a uso antincendio e dove non sia neppure stata collocata una valvola chiusa nel punto di consegna (quindi allacciamento diretto dalla condotta stradale fino alle bocche antincendio private), il punto di consegna viene identificato nel confine di proprietà.



# Regolamento del sistema idrico integrato

9) Nelle condizioni di cui al comma 8), l'Utente dovrà fare richiesta dall'Amministrazione, o il Gestore, di installazione di apposito misuratore con oneri a proprio carico entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento. Decorso tale periodo, il gestore potrà in qualunque momento e previo preavviso di almeno 30 giorni, secondo le modalità riportate nella Carta del Servizio, sospendere la fornitura.

10) Nelle more dell'installo del contatore l'Amministrazione, o il Gestore, si riserva di munire di propri sigilli le bocche private al fine di evitare prelievi abusivi.

11) L'Utente ha l'obbligo di dichiarare il tipo ed il numero di bocche antincendio o altri sistemi equivalenti collegate a ciascun punto di consegna e l'eventuale presenza di vasche di accumulo, al fine dell'applicazione della relativa tariffa e delle previste scontistiche.

## Art. 26 - Impianti interni alle utenze

1) All'Utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l'esercizio dell'impianto secondo le vigenti normative.

2) La nicchia ovvero il pozzetto destinato a contenere il contatore deve essere conforme a quanto indicato negli elaborati 5 e 6 dell'Allegato B al presente Regolamento e non devono contenere altri impianti tecnologici (cavi di energia elettrica e telefonici, condotte fognarie, sifoni, etc.).

3) L'Utente può provvedere, a propria cura e spese, a regolare la pressione dell'acqua secondo le proprie esigenze con impianti di sollevamento o con apparecchi di riduzione di pressione.

4) In ogni caso, le installazioni devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua in caso di avaria delle apparecchiature posizionate lungo la rete interna.

5) L'Utente è tenuto a verificare con regolarità la presenza di perdite di acqua causate da guasti agli impianti interni di proprietà e al ripristino immediato dei guasti riscontrati.

6) Per le utenze condominiali, l'Autorità Idrica Regionale promuove, alle condizioni previste da specifico regolamento, l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva a tutela delle utenze domestiche residenti.

7) Gli utenti sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme:

- le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata e a sufficiente distanza dai canali di acqua di rifiuto o a quota a essi superiore;
- le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
- nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare o essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo guaina dovrà essere prolungato per 2 metri da ambo i lati dell'attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;
- nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. È opportuno, inoltre, installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante;
- è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee. È, inoltre, vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- è vietato utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
- i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell'allacciamento del Gestore è isolato elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell'applicazione della norma CEI 64-8;
- è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali. Gli schemi di impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione, o il Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche;
- in presenza di un approvvigionamento di acqua da pozzi, sorgenti o vasche di accumulo, oltre che dalla rete distributrice, si dovrà provvedere alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione con l'acqua potabile erogata dall'Amministrazione, o il Gestore; tale separazione non potrà essere effettuata mediante l'interposizione di valvole chiuse, ma gli impianti dovranno essere fisicamente separati e



# Regolamento del sistema idrico integrato

permanentemente disconnessi.

- nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione al serbatoio dovrà trovarsi a livello superiore dello sfioro di troppo pieno e dovrà essere dotata di idonea valvola a galleggiante. Dovrà essere inoltre previsto uno scarico di troppo pieno di adeguata portata ed a livello inferiore alla bocca di erogazione tale per cui, in caso di avaria del sistema a galleggiante, il pelo libero dell'acqua all'interno della vasca resti convenientemente distante dalla bocca di erogazione.

8) L'impianto interno, per la parte collegata direttamente al contatore, anche se separato da valvole, non può essere messo in pressione per mezzo di pompe o di altre apparecchiature.

9) Gli impianti di sollevamento interni e i serbatoi d'accumulo dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua.

10) L'Amministrazione, o il Gestore, si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie. È fatto obbligo ai gestori delle unità condominiali con sistemi di autoclavi centralizzati e/o amministratori degli stessi fornire comunicazione al Gestore da parte dei condomini dei seguenti dati:

- a) Autorizzazione all'installazione del sistema di autoclave centralizzato;
- b) N° delle unità immobiliari facente parte del condominio e serviti dal sistema centralizzato;
- c) Numero di matricola del contatore;
- d) Posizionamento del contatore;
- e) Diametro del contatore e della condotta di allaccio;
- f) N° dei serbatoi di accumulo presenti e capacità di accumulo;
- g) Presenza e funzionalità del sistema galleggiante del troppo pieno;

11) In caso di inadempienza l'Amministrazione, o il Gestore, ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando l'Utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

12) Qualora si tratti di modifiche atte ad avere un migliore afflusso dell'acqua, l'Amministrazione, o il Gestore, declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione nel caso esse non siano eseguite.

## Art. 27 - Sistemi di disconnessione idraulica

1) L'Utente ha la responsabilità di eventuali immissioni in rete dai propri impianti.

2) Vengono definite due categorie di utenza, una ad alto rischio di contaminazione e l'altra a basso rischio.

3) Le utenze che rientrano nelle categorie ad alto rischio quali:

- attività artigianali (laboratori fotografici, autocarrozzerie, decapaggi, tintorie, lavanderie, lavaggio auto e simili);
- attività zootecniche (allevamenti bestiame e pollame);
- edifici adibiti a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, laboratori analisi, piscine, cucine di tipo industriale, mense e simili);
- edifici dotati di impianti centrali, condizionamento d'aria, di raffreddamento, di bocchette antincendio;
- unità abitative i cui consumi superino i 1.000 (mille) litri/ora;
- industrie insalubri a norma di legge;

sono tenute ad installare a propria cura e spese un sistema di disconnessione idraulica (vasca di disgiunzione idraulica, disconnettore automatico idraulico, sistemi equivalenti di disgiunzione) capace di impedire l'inversione di flusso fra la rete generale esterna e quella interna.

4) Il disconnettore idraulico deve essere rispondente ai criteri di costruzione, di prove e di funzionamento di un Ente di Unificazione nazionale od internazionale. In ogni caso la responsabilità del corretto funzionamento e della rispondenza alle normative del sistema di disconnessione resta a totale carico dell'Utente.

5) Le utenze che rientrano nella categoria a basso rischio di contaminazione (utenti domestici in genere), sono tenuti a installare dispositivi di non ritorno dell'acqua nella rete esterna di tipo tradizionale, quali le valvole di non ritorno.



# Regolamento del sistema idrico integrato

6) Eventuali valvole di non ritorno inserite dall'Amministrazione, o il Gestore, e nell'allacciamento a protezione della rete pubblica non esimono l'Utente dalla propria responsabilità nel caso di ritorno di acqua dalla propriarete privata.

## **Art. 28 - Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature private; responsabilità dell'Utente.**

1) L'Amministrazione, o il Gestore, ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale dell'Amministrazione, o del Gestore, o da suo incaricato.

2) I dipendenti e/o gli incaricati dall'Amministrazione, o il Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, possono accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e agli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.

3) In caso di opposizione o di ostacolo, l'Amministrazione, o il Gestore, si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'Utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte dell'Amministrazione, o del Gestore.

4) Resta infine salvo il diritto dell'Amministrazione, o del Gestore, di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 60 giorni.

5) L'Utente è tenuto a rimborsare le spese di riparazione per i danni provocati per sua colpa e inosservanza di quanto sopra.

6) L'Utente è altresì tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a mantenere gli impianti di distribuzione interna in stato di buona conservazione ed in ogni caso nell'originario stato di idoneità che ha determinato l'ottenimento della fornitura.

7) L'Amministrazione, o il Gestore, non può essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

## **TITOLO IV - NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI**

### **Art. 29 - Tariffe in vigore**

1) La tariffa del servizio, definita dall'art. 154 del D. Lgs. 152/2006, costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato.

2) Le tariffe, articolate per tipologia d'uso e fascia di consumo, sono determinate dall'Amministrazione, o il Gestore, sulla base della tariffa media definita ai sensi del Metodo Tariffario vigente.

3) L'Amministrazione, o il Gestore, può modificare annualmente l'articolazione tariffaria.

4) Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale, anno per anno, in coerenza con le indicazioni di ARERA.

### **Art. 30 - Determinazione dei consumi e fatturazione**

1) La rilevazione dei consumi idrici avviene sulla base della lettura periodica dei contatori, secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio.

2) L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare, l'Amministrazione, o il Gestore, o a un suo incaricato, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

3) L'acqua è fatturata all'Utente in ragione del consumo misurato dal contatore, oppure, ai sensi del presente articolo, dal consumo stimato.

4) Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

5) L'Amministrazione, o il Gestore, può emettere nel corso dell'anno bollette di acconto o di anticipo sul consumo in accordo con le disposizioni generali del regolamento sulle Entrate dell'Amministrazione ovvero un numero



# Regolamento del sistema idrico integrato

maggiore in accordo alle modalità stabilite dalle deliberazioni dall'Autorità di Regolazione (n. 218/2016/R/idr e ss. mm. e ii. e n. 655/2015/R/idr e ss. mm. e ii.). Dopo la lettura del contatore sarà effettuato il conguaglio addebitando o accreditando all'Utente la differenza tra l'effettivo consumo indicato dal contatore e quello presunto addebitato con le bollette di acconto o di anticipo.

- 6) I consumi di acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'Utente, mentre per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia di utenza contrattuale di appartenenza.
- 7) In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'Utente, sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina con avviso per effettuare la "autolettura"; la mancata comunicazione dell'autolettura comporterà l'addebito di un consumo stimato.
- 8) L'Amministrazione, o il Gestore, garantiscono almeno il numero minimo di tentativi di raccolta della lettura dei consumi idrici.
- 9) L'Amministrazione, o il Gestore, garantiscono il rispetto degli obblighi di raccolta delle misure di utenza stabiliti dall'Autorità di Regolazione (deliberazione n. 218/2016/R/idr e ss. mm. e ii.), i quali intendono integralmente riportati nel presente Regolamento.
- 10) L'Amministrazione, o il Gestore, garantiscono il rispetto delle procedure per l'autolettura dei misuratori di utenza, stabilite dall'Autorità di Regolazione (deliberazione n. 218/2016/R/idr e ss. mm. e ii.), le quali si intendono integralmente riportate nel presente Regolamento.
- 11) Il processo di fatturazione e le rettifiche in caso di individuazione di errori sono disciplinate dalla Carta del Servizio.
- 12) Fatta salva la possibilità per l'Utente di avanzare richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 37, eventuali dispersioni di acqua nell'impianto interno che hanno dato luogo a consumi regolarmente misurati dal contatore sono interamente addebitati all'Utente alle tariffe approvate dall'Amministrazione, anche nel caso di mancate letture o ritardate fatturazioni da parte dell'Amministrazione o dal Gestore.

## **Art. 31 - Anticipo o deposito cauzionale**

- 1) All'atto della stipula del contratto di fornitura, l'Utente deve versare un anticipo o deposito cauzionale, che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'Utente stesso.
- 2) Tale importo sarà calcolato per ogni unità immobiliare e sarà dovuto da tutte le utenze, con esclusione delle sole utenze proprie delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e dello Stato.
- 3) Per le utenze che scelgono la domiciliazione bancaria o postale, all'atto della stipula del contratto, non è dovuto alcun anticipo o deposito. Nel caso in cui la domiciliazione venga attivata in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, l'importo relativo ad anticipi e depositi sarà rimborsato assieme agli interessi maturati, nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa.
- 4) In caso di revoca della domiciliazione, l'Amministrazione, o il Gestore, provvederà all'addebito dell'anticipo o deposito cauzionale con la prima fattura successiva alla registrazione della revoca.
- 5) In caso di cessazione del rapporto di utenza tale importo sarà rimborsato con l'ultima fattura utile assieme agli interessi maturati.
- 6) L'anticipo o deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

## **Art. 32 - Pagamenti e addebiti in caso di ritardato pagamento**

- 1) Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente inviate, nei tempi indicate sulle fatture stesse.
- 2) Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolate in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quota fissa, penali, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.
- 3) Nei casi di ritardato pagamento della fattura, l'Amministrazione, o il Gestore, applica gli interessi di mora, nella misura stabilita nella Carta dei Servizi, addebitandoli su successiva fattura.
- 4) Trascorsi 30 giorni di calendario dalla scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, l'Amministrazione, o il Gestore, provvederà a inviare all'Utente mediante raccomandata gli estremi o la copia della fattura non pagata con il preavviso di chiusura, informandolo delle modalità per evitare la sospensione.
- 5) Trascorsi altri 30 giorni di calendario dal preavviso, senza che sia intervenuto il pagamento, è prevista la sospensione del servizio.
- 6) Il ripristino della fornitura avverrà entro i termini previsti dalla carta del servizio una volta eseguito il pagamento,



# Regolamento del sistema idrico integrato

comprensivo di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione, o il Gestore.

- 7) L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni comunque derivanti dalla sospensione dell'erogazione né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
- 8) Nel caso di contatore non accessibile per responsabilità dell'Utente o nel caso in cui a seguito di verifica dei sigilli il contatore risultasse abusivamente aperto l'Amministrazione, o il Gestore, potrà effettuare la disattivazione della fornitura mediante le soluzioni ritenute più idonee.
- 9) Nel periodo d'interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l'addebito della quota fissa.
- 10) Nel caso di subentro a Utente moroso, l'Amministrazione, o il Gestore, potrà richiedere al nuovo Utente una dichiarazione di estraneità al precedente debito, eventualmente corredata da documentazione attestante tale estraneità. In ogni caso il subentrante non potrà essere una persona che di fatto già occupava a qualunque titolo l'immobile se prima non avrà provveduto all'intero saldo del debito.

## Art. 33 - Consumi industriali

- 1) L'Amministrazione, o il Gestore, può adottare le seguenti misure nei confronti di grandi utenze:
  - stabilire un consumo massimo per ogni contratto e fissare le modalità da seguire per il prelievo dell'acqua;
  - fissare uno specifico impegno contrattuale determinato caso per caso;
  - fissare altri criteri per l'interruzione della fornitura diversi da quelli previsti dal Regolamento.

## Art. 34 - Addebiti vari

- 1) Gli utenti, laddove se ne verificano le condizioni, sono tenuti al pagamento dei seguenti addebiti:
  - corrispettivo per la verifica del contatore a richiesta dell'Utente;
  - corrispettivo per la verifica del livello di pressione;
  - anticipo o deposito cauzionale;
  - addebiti per interessi di ritardo pagamento o rateizzazione;
  - costi di allacciamento o per modifiche o soppressione dello stesso;
  - corrispettivo per le volture dell'utenza;
  - corrispettivo per chiusura/apertura del contatore;
  - corrispettivo per lettura richiesta dall'utente.
- 2) Gli importi dovuti per le prestazioni di cui sopra e loro eventuali aggiornamenti sono disciplinati con delibera di Giunta Comunale.

## Art. 35 - Ulteriori casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto

- 1) L'Amministrazione, o il Gestore, si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore e necessità di lavori o per sopperire a fabbisogni d'emergenza idrica, senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, impegnandosi comunque a informare preventivamente gli utenti delle interruzioni del servizio con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
- 2) La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
  - a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri;
  - b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile o un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
  - c) prelievi abusivi;
  - d) cessione dell'acqua a terzi;
  - e) irregolarità nell'installazione degli impianti in proprietà privata;
  - f) opposizione dell'Utente al controllo e alla lettura del contatore;
  - g) opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno;
  - h) in caso di pericolo per persone o cose o di pregiudizio all'erogazione del Servizio idrico;
  - i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
  - j) allacciamento diretto senza contatore.



# Regolamento del sistema idrico integrato

- 3) Nei casi a), b), e), g) j) la sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso contenente l'invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l'Utente non abbia provveduto. Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere f) e i); non è invece dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h).
- 4) Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l'Utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e l'Amministrazione, o il Gestore, potrà rimuovere il contatore e/o effettuare il sezionamento dell'allacciamento con oneri a carico dell'Utente.

## **Art. 36 – Perdite occulte agli impianti interni - definizione e disciplina**

- 1) L'utente finale è responsabile della costruzione a regola d'arte degli impianti idrici interni, nonché della loro necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 2) L'utente, nei casi di perdite occulte, può richiedere una rettifica delle fatture emesse, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) presenza di una variazione superiore al 100% del consumo medio annuo, come definito dall'Autorità di Regolazione, antecedente la data in cui si è verificata la perdita;
  - b) presenza di una lettura che evidenzii un consumo di almeno 100 mc trimestrali (per unità immobiliare) nel periodo in cui si è verificata la perdita;
  - c) aver maturato almeno un anno di consumo rilevato;
- 3) L'utente può richiedere la rettifica di cui al comma 2 presentando - entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della fattura interessata dal consumo anomalo, presentando regolare istanza con documentazione probante all'Ufficio Protocollo dell'Ente.
- 4) L'Amministrazione, o il Gestore, verificata la procedibilità dell'istanza di cui al comma 3, provvede all'emissione di una nuova fattura relativa al periodo interessato dal consumo anomalo.
- 5) L'Amministrazione, o il Gestore, ai fini del ricalcolo di cui al comma 4, lett. b, applica:
  - la struttura dei corrispettivi vigente nel periodo interessato dal consumo anomalo al consumo medio annuo;
  - la tariffa base del servizio idrico riferita alla tipologia d'uso "domestico residente" della struttura dei corrispettivi vigente nel periodo interessato dal consumo anomalo al consumo eccedente il consumo medio annuo.
- 6) Per la tipologia d'uso "domestico residente", oltre quanto previsto al comma precedente, al consumo eccedente di 10 volte il consumo medio annuo sarà applicata la tariffa agevolata del servizio idrico riferita alla tipologia d'uso "domestico residente" della struttura dei corrispettivi vigente nel periodo interessato dal consumo anomalo.
- 7) L'Amministrazione, o il Gestore, nel caso di reiterate richieste di rettifiche di fatturazione per perdite occulte, si riserva la facoltà di effettuare accertamenti presso l'impianto oggetto delle perdite.
- 8) L'Utente finale può presentare specifica istanza all'Amministrazione, o al Gestore, per richiedere la verifica del livello di pressione idrica al punto di consegna. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso i punti di contatto e sul portale dell'Ente.
- 9) La verifica viene effettuata dall'Amministrazione, o dal Gestore, in presenza e in conformità alla normativa pro tempore vigente.
- 10) Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, si provvederà ad addebitare all'utente finale, con la prima fattura utile, l'importo previsto nella tabella 4 dell'allegato A al presente provvedimento.

## **PARTE III – FOGNATURA E DEPURAZIONE**

### **TITOLO I – NORME GENERALI**

#### **Art. 37 - Oggetto del Regolamento**

- 1) Il presente Regolamento, in attuazione della normativa vigente in materia richiamata al successivo art. 38, stabilisce:
  - le norme tecniche e comportamentali per l'allacciamento alla rete fognaria pubblica nera o mista e il successivo utilizzo;



# Regolamento del sistema idrico integrato

- le procedure e le modalità del procedimento di autorizzazione e di ammissione degli scarichi nelle pubbliche fognature;
  - le modalità per il controllo degli scarichi che si immettono in pubblica fognatura per verificare l'accettabilità degli stessi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati e la tariffa applicata;
  - la disciplina della gestione amministrativa dell'utenza.
- 2) Le norme contenute nel presente Regolamento sostituiscono ogni norma, relativa alle stesse materie, contenute in atti regolamentari preesistenti approvati da Comune.

## Art. 38 - Normativa di riferimento

- 1) Il Regolamento viene adottato in applicazione delle seguenti normative:
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
  - Regolamento Regione Calabria 4 agosto 2008, n. 3: "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali" – e ss.mm.ii.;
  - Legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato, pubblicata sul BURC n. 48 del 18 maggio 2017;
  - Deliberazioni della Giunta Regionale n. 256 del 27/07/2015 e n. 461 del 12/11/2015,
  - Deliberazione dell'ARERA 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR e il relativo Allegato A recante, "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
  - Deliberazione dell'ARERA 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono",
  - Deliberazione dell'ARERA 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
  - Deliberazione dell'ARERA 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante "Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori";
  - Deliberazione dell'ARERA 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante "Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
  - Deliberazione dell'ARERA 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR (di seguito: deliberazione 609/2021/R/IDR), recante "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)";
  - Deliberazione dell'ARERA 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, avente ad oggetto "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato"
  - Deliberazione dell'ARERA 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI4)";
  - Deliberazione dell'ARERA del 28 dicembre 2023 637/2023/r/IDR recante "Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)", nonché modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 586/2012/r/IDR e all'allegato A alla deliberazione dell'ARERA 655/2015/r/IDR

## Art. 39 - Definizioni

- 1) Agli effetti del Regolamento, oltre tutte quelle di cui all'art. 74 del D. Lgs. 152/2006 valgono le seguenti definizioni:
- a) **opere afferenti al Servizio Idrico Integrato:** acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica finalizzate alla gestione del S.I.I.; altre infrastrutture analoghe realizzate dai soggetti a cui sia stata affidata la gestione sulla base di apposita Convenzione. Le reti, le opere e gli impianti sono individuati in apposito inventario, aggiornato dal Gestore nel caso di affidamento in concessione.
  - b) **reti fognarie pubbliche del Servizio Idrico Integrato:** reti fognarie destinate all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, a servizio degli agglomerati urbani definiti ai sensi di legge. Esse si distinguono in:



# Regolamento del sistema idrico integrato

- *reti fognarie nere*, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di sole acque reflue domestiche e/o industriali e delle acque derivate dalle opere di presa che intercettano le fognature miste; ai sensi del Regolamento le reti fognarie nere si distinguono ulteriormente in:
  - reti fognarie nere di tipo A: se collettate direttamente all'impianto di depurazione;
  - reti fognarie nere di tipo B: se collettate a fognature miste, che recapitano all'impianto di depurazione mediante opera di presa dotata di scolmatore per le portate meteoriche eccedenti la quota da derivare all'impianto stesso;
- *reti fognarie miste (o unitarie)*, quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di acque reflue domestiche e/o industriali in combinazione con acque di origine meteorica;
- c) **insediamenti, edifici ed installazioni serviti da rete fognaria**: quelli allacciati alla rete fognaria pubblica e quelli prospicienti ad una strada, o comunque gravitanti idraulicamente su di essa, in cui sia presente una rete fognaria pubblica a gravità, distante non più di 20 metri dal confine di proprietà.
- d) **impianto di depurazione**: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici. Essi si distinguono in funzione dei processi depurativi adottati in:
  - *impianti di depurazione primari* oppure di **1° livello**, quando adottano sistemi di trattamento esclusivamente di tipo meccanico, fisico o chimico-fisico quali grigliatura, dissabbiatura, sedimentazione con o senza precipitazione chimica;
  - *impianti di depurazione secondari* oppure di **2° livello**, quando adottano sistemi di trattamento di tipo biologico, preceduti o meno da sezioni di tipo primario, o sistemianche non di tipo biologico di efficienza depurativa equivalente ai sistemi biologici convenzionali;
  - *impianti di depurazione avanzati* oppure di **3° livello**, quando adottano sistemi di trattamento che consentono efficienza depurativa mediamente superiore a quella degli impianti di secondo livello.
- e) **acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- f) **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- g) **scarico provvisorio**: scarico effettuato per mezzo di un allacciamento temporaneo alla rete fognaria (es. cantieri, chioschi e servizi igienici di feste o manifestazioni, allacci per bonifica siti contaminati);
- h) **acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio**: acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ...) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali;
- i) **acque di prima pioggia**: i primi 2,5 - 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempi di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate;
- j) **acque di seconda pioggia**: acque meteoriche di dilavamento derivanti dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo ricettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia;
- k) **acque reflue di dilavamento**: acque meteoriche che dilavano superfici scoperte destinate ad attività commerciale o di produzione di beni, nonché le relative pertinenze, nei casi in cui il dilavamento non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi;
- l) **acque reflue industriali assimilate alle domestiche**: quelle definite assimilate dall'art. 101, co. 7, del D. Lgs. 152/2006;
- m) **allacciamento**: tratto di tubazione che assicura la connessione tra l'utenza Titolare dello scarico e il collettore fognario pubblico, dal punto di consegna fino al punto di innesto sulla condotta stradale.
- n) **punto di consegna**: il punto di consegna, o terminale di recapito, segna la fine della condotta di allacciamento e l'inizio del tratto di proprietà privata. Esso di norma è individuato al confine della proprietà servita, immediatamente prima del pozzetto di collegamento. In casi eccezionali, qualora imposto da necessità tecnico operative, il punto di consegna può essere collocato all'interno o all'esterno della



# Regolamento del sistema idrico integrato

proprietà privata. Nel caso la rete pubblica attraversi la proprietà del richiedente, il punto di consegna è posto alla distanza di 2 metri dal punto di innesto.

- o) **allacciamento esistente**: allaccio alla rete fognaria pubblica esistente e in esercizio alla data di entrata in vigore del Regolamento;
- p) **scarico esistente**: scarico domestico, industriale o assimilato già accettato/autorizzato alla data di entrata in vigore del Regolamento e attivato in conformità ai Regolamenti di Fognatura previgenti;
- q) **Titolare dello scarico**: soggetto Titolare della attività che determina lo scarico di acque reflue industriali e assimilate;
- r) **Regolamento di fognatura previgente**: Regolamento valido prima della entrata in vigore del presente Regolamento, redatto in conformità alla Legge 319/1976 o al D. Lgs. 152/1999.

## Art. 40 - Criteri generali e classificazioni degli scarichi

- 1) Ai fini del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue sono classificati in:
  - a) *scarichi di acque reflue domestiche*: scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e quelli di acque reflue derivanti *esclusivamente* dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense, anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni, purché non siano miscelate con altre acque reflue provenienti da cicli produttivi o con acque meteoriche di dilavamento;
  - b) *scarichi di acque reflue industriali*: scarichi di qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
  - c) *scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche*: scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D. Lgs. 152/2006.
- 2) Con riferimento alla lettera c) del comma 1), sono assimilate alle domestiche le acque reflue:
  - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura;
  - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
  - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  - d) provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata di acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
  - e) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
- 3) Ai sensi delle disposizioni in materia di scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006, non rientrano nel criterio di assimilazione di cui al comma 2), gli scarichi finali di sostanze pericolose, come definite al comma 4). Il criterio di assimilazione trova applicazione, invece, qualora sia stata effettuata la separazione effettiva degli scarichi delle sostanze pericolose da quelli delle altre acque reflue industriali, che possono essere assimilate alle domestiche ai sensi delle predette disposizioni.
- 4) Agli effetti del presente Regolamento sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli derivanti da stabilimenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze indicate nella tabella 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di sostanze pericolose in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza analitica.
- 5) I nuovi scarichi di acque reflue nella rete fognaria sono ammessi subordinatamente alla verifica della conformità dello scarico, della compatibilità con la capacità idraulica della rete, della capacità funzionale degli scolmatori e della potenzialità depurativa residua dell'impianto di depurazione asservito alla pubblica fognatura.
- 6) Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente:
  - gli scarichi in fognatura di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d) sono sempre ammessi, nell'osservanza delle norme fissate



# Regolamento del sistema idrico integrato

dal Regolamento. In particolare, per le acque reflue assimilate alle domestiche il nullaosta allo scarico da parte del gestore è rilasciato sulla base degli indirizzi del presente Regolamento;

- gli scarichi in fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettere e), f) devono essere autorizzati, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. 152/2006, seguendo la procedura di cui agli artt. 48 e 49 del Regolamento.

## **Titolo II – SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE**

### **ART. 41 - Prescrizioni tecniche degli impianti fognari interni**

- 1) Gli impianti fognari interni devono essere realizzati mediante separazione delle reti destinate alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue indipendentemente dalla tipologia di pubblica fognatura (nera o mista) ove il medesimo impianto fognario interno dovrà essere allacciato.
- 2) L'impianto fognario interno deve essere dotato, prima del pozzetto di ispezione, di un pozzetto contenente i seguenti pezzi speciali: a) una valvola di non ritorno, al fine di evitare rigurgiti dalla pubblica fognatura; b) un sifone.
- 3) L'impianto fognario interno relativo a scarichi di acque reflue industriali con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3.000 mc/anno deve essere dotato, oltre a quanto previsto al precedente comma 2, di:
  - a) "Manufatto di conturizzazione, ispezione e controllo delle acque reflue per utenze non domestiche", da realizzarsi a cura e spese dell'utente finale, conforme agli schemi di installazione di cui Allegato B al presente Regolamento per consentire al gestore l'installazione del misuratore allo scarico. L'utente finale ha l'obbligo di:
    - rendere disponibile in maniera continua l'alimentazione elettrica per il misuratore allo scarico e per i relativi sistemi di telelettura;
    - custodire il misuratore segnalando tempestivamente al gestore eventuali anomalie o guasti;
    - rendere accessibile il misuratore al gestore per le attività di lettura e manutenzione ordinaria e straordinaria.
  - b) autocampionatore automatico, se prescritto negli atti autorizzativi o nei casi in cui sia stato specificamente richiesto dal Gestore tramite apposita comunicazione all'utente finale. L'autocampionatore, da installarsi a cura e spesa dell'utente, deve consentire di eseguire per 24 h almeno quattro campionamenti orari, conservando il campione opportunamente refrigerato in idonei contenitori, per garantire il campionamento continuo delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura. L'utente per la ottimale gestione dell'autocampionatore ha l'obbligo di:
    - i. garantirne la corretta alimentazione elettrica;
    - ii. assicurarne la manutenzione ordinaria e straordinaria;
    - iii. trasmettere al gestore la relativa scheda tecnica ed il manuale di uso e manutenzione;
    - iv. consentire agli operatori dell'Ente l'accesso per poter effettuare la chiusura dell'autocampionatore e del relativo sistema di prelievo, con l'apposizione di sigilli che potranno essere rimossi solo in presenza di personale del Gestore e di Ente od organismo di controllo pubblico;
    - v. comunicare tempestivamente al Gestore eventuali guasti;
    - vi. comunicare eventuali aperture dello stesso in occasione di controlli di soggetti pubblici al fine di consentire al personale dell'Amministrazione, o del Gestore, l'apposizione di nuovi sigilli.

Per tali tipologia di impianto interno di utenza, l'Amministrazione, o il Gestore, provvederà a dare comunicazione scritta all'utente dell'obbligo di installare l'autocampionatore e/o di adeguare il sistema di scarico al fine di poter consentire la posa del misuratore allo scarico, comunicandone i relativi costi da addebitare, in conformità agli schemi di installazione "Manufatto di conturizzazione, ispezione e controllo delle acque reflue per utenze non domestiche" di cui Allegato B al presente Regolamento. Il cliente finale avrà l'obbligo di ottemperare all'installazione dell'autocampionatore e/o all'esecuzione degli adeguamenti richiesti per consentire l'installazione del misuratore entro 90 giorni dalla comunicazione del Gestore. Tutti gli oneri per la fornitura e posa in opera dei sistemi di misurazione restano a carico dell'utente finale. L'Amministrazione, o il Gestore, per l'installazione e la sostituzione dei misuratori allo scarico provvederà ad addebitare i costi di cui all'Allegato A al presente Regolamento.



# Regolamento del sistema idrico integrato

- 4) Le condotte di collegamento dell'impianto fognario interno devono avere una sezione interna non superiore a quella della tubazione dell'allacciamento alla pubblica fognatura. Il collegamento di tali condotte deve essere realizzato a perfetta tenuta idraulica, in modo da evitare qualsiasi riduzione della sezione utile della tubazione di allacciamento.
- 5) Gli impianti fognari interni devono garantire, di norma, il deflusso delle acque reflue nell'allacciamento fognario a gravità, anche in caso di locali posti al di sotto della pubblica fognatura e dotati di impianto di sollevamento interno. Gli eventuali impianti di sollevamento interno devono essere realizzati a spese, cura e responsabilità dell'utente finale e devono garantire il deflusso delle acque reflue nell'allacciamento fognario mediante condotta a gravità.
- 6) Gli impianti fognari interni e i nuovi allacciamenti fognari devono essere conformi, in funzione delle diverse tipologie di utenza e di recapito fognario, agli elaborati dal n. 7 al n. 12 dell'Allegato B al presente Regolamento.
- 7) L'Amministrazione, o il Gestore, in funzione delle caratteristiche delle acque reflue scaricate nonché delle reti e degli impianti gestiti, per particolari utenze non domestiche con scarichi assimilati alle acque reflue domestiche, può prescrivere l'installazione di pozzetti contenenti impianti degrassatori e/o dissabbiatori.
- 8) L'Amministrazione, o il Gestore, accertata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, procede a trasmettere all'utente finale una comunicazione scritta contenente una diffida ad eseguire entro un termine perentorio le modifiche prescritte. La comunicazione deve contenere anche i tempi massimi entro i quali l'utente finale deve adempiere alle prescrizioni.
- 9) L'Amministrazione, o il Gestore, non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi eventuale danno e/o pregiudizio derivante dalla mancata attuazione delle prescrizioni impartite ai sensi del presente articolo.
- 10) Nell'ambito delle proprie competenze, L'Amministrazione, o il Gestore, provvede a valutare progetti di estensione di rete fognaria e/o di interferenza con altri servizi trasmessi da soggetti pubblici e/o privati. All'esito della valutazione l'Amministrazione esprime il proprio parere tecnico sul progetto in ordine alla compatibilità con le infrastrutture del servizio fognario/depurativo presenti nel territorio interessato dal progetto. I soggetti privati che richiedono la valutazione di un progetto e/o l'espressione del parere sono soggetti al versamento dell'importo indicato dalla tabella 1 dell'allegato A al presente Regolamento.

## **ART. 42 – Attestazione di allacciamento alla pubblica fognatura**

- 1) L'attestazione di allacciamento in pubblica fognatura è una certificazione rilasciata dall'Amministrazione, o il Gestore, che attesta l'esistenza di un collegamento diretto tra l'insediamento interessato e la rete fognaria pubblica.
- 2) Il contribuente può presentare specifica istanza all'Amministrazione, o il Gestore, per richiedere l'attestazione di allacciamento alla pubblica fognatura. L'istanza deve essere presentata attraverso i canali messi a disposizione dall'Amministrazione, o il Gestore, (Call Center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, strumenti di marketing territoriale diretti o promossi dall'Ente) utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso i punti di contatto e sul portale dell'Ente.
- 3) L'Amministrazione, o il Gestore, verificata la procedibilità dell'istanza, provvede ad effettuare uno specifico sopralluogo finalizzato a verificare l'esistenza delle condotte e il deflusso degli scarichi nella pubblica fognatura.
- 4) L'Amministrazione, o il Gestore, provvederà ad addebitare con la prima fattura utile, l'importo corrispondente agli oneri per il rilascio dell'attestazione di allacciamento di cui alla tabella 4 dell'allegato A al presente Regolamento.
- 5) La procedibilità della richiesta di attestazione di allacciamento alla pubblica fognatura è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni del presente Regolamento, ivi incluso il pagamento di tutte le fatture del servizio idrico integrato.

## **Art. 43 - Richiesta di allacciamento**

- 1) Chiunque intenda realizzare un nuovo allacciamento alla pubblica fognatura deve inoltrare la richiesta di "*nulla osta per allacciamento*" all'Amministrazione, o il Gestore, utilizzando l'apposita modulistica. Tale richiesta è da inoltrare anche nei seguenti casi:
  - collegamento di una fognatura privata interna a un allacciamento esistente mai utilizzato,
  - regolarizzazione di uno scarico già attivo, ma non accettato/autorizzato ai sensi del Regolamento previgente,
  - modifica degli impianti fognari interni già allacciati nei termini previsti all'art. 46.



# Regolamento del sistema idrico integrato

- 2) Entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, l'Amministrazione, o il Gestore, riscontra la richiesta e in caso di assenso (*nulla osta per allacciamento*) fornisce al richiedente:
  - le indicazioni tecniche e operative necessarie da rispettare per la realizzazione e l'eventuale adeguamento delle reti fognarie interne private;
  - le prescrizioni per la realizzazione dell'allacciamento e il preventivo per l'esecuzione dell'innesto, se non già presente, da considerare nel caso di allacciamento eseguito dal privato;
  - il preventivo per la realizzazione dell'intero allacciamento, da considerare nel caso di allacciamento eseguito dall'Amministrazione, o il Gestore;
- 3) Di norma è previsto un unico allacciamento per ciascun fabbricato. Eventuali allacciamenti ulteriori al servizio del medesimo fabbricato od insediamento dovranno espressamente essere autorizzati. Nel caso di fabbricati con più proprietari, la domanda di nulla osta per allacciamento dovrà essere presentata da un solo soggetto proprietario in rappresentanza degli altri o dall'amministratore se presente.
- 4) In presenza contemporanea di fognature pubbliche nere e miste entrambe collettate all'impianto di depurazione, l'allacciamento delle acque reflue sarà collegato prioritariamente alla rete fognaria nera. Su espressa e motivata richiesta del Titolare dello scarico, l'Amministrazione, o il Gestore, può concedere il nulla osta all'allaccio totale o parziale dei reflui del fabbricato alla rete mista collettata al depuratore.
- 5) I titolari degli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi del comma 2 dell'art. 40, devono presentare all'Amministrazione, o il Gestore, contestualmente alla richiesta di allacciamento, dichiarazione con annessa documentazione comprovante che gli scarichi derivanti dalle loro attività sono assimilati agli scarichi delle acque reflue domestiche. L'Amministrazione, o il Gestore, si riserva il diritto di richiedere al Titolare dello scarico ulteriore documentazione per accertamenti sulla natura dello scarico, ai fini del rilascio del benestare allo scarico. L'Amministrazione, o il Gestore, può verificare in qualunque momento il mantenimento delle caratteristiche che ne hanno determinato l'assimilazione.

## **Art. 44 - Realizzazione dell'allacciamento**

- 1) Il punto di consegna o terminale di recapito sono di norma concordati con il Titolare dello scarico o con il tecnico da esso designato, sulla base della configurazione della rete fognaria pubblica, della necessità di rispetto dei sottoservizi esistenti e delle prescrizioni impartite dagli Enti proprietari o concessionari della strada o delle aree pubbliche dove sarà realizzato l'allacciamento.
- 2) Nel caso sia già presente un allacciamento al lotto o al fabbricato, ancorché mai utilizzato, che presenti per l'utenza condizioni analoghe a quelle normalmente assicurate, sarà prioritariamente utilizzato tale allacciamento. Su richiesta del Titolare, l'Amministrazione, o il Gestore, può prevedere la predisposizione di un nuovo allacciamento in sostituzione del preesistente. In tal caso sono a carico del Titolare i costi per la dismissione del preesistente allacciamento che sarà eseguita dal Gestore.
- 3) La realizzazione delle opere che compongono l'allacciamento può essere effettuata:
  - a) dall'Amministrazione, o il Gestore su esplicita richiesta del richiedente,
  - b) direttamente dal richiedente; resta comunque riservato all'Amministrazione, o il Gestore, l'esecuzione dell'innesto della tubazione di allacciamento con il collettore fognario pubblico. In tal caso il richiedente, prima di avviare l'esecuzione dei lavori, deve comunicare al gestore la ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori.
- 4) Nel caso in cui il Titolare dello scarico esegua direttamente i lavori di allacciamento anche per la parte ricadente in area pubblica, l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi. Nel caso in cui sia necessaria la realizzazione da parte dell'Amministrazione, o il Gestore, della predisposizione sul collettore stradale, il Titolare comunque dovrà attendere la chiusura del cantiere da parte dell'Amministrazione, o il Gestore, prima di procedere alla propria parte dei lavori.
- 5) L'Amministrazione, o il Gestore può in ogni momento sorvegliare la corretta esecuzione dei lavori durante il loro svolgimento, al fine di vigilare che non sia compromesso il regolare funzionamento della fognatura e dell'allacciamento e che i manufatti realizzati risultino conformi alle prescrizioni tecniche impartite. L'Utente pertanto dovrà consentire al personale dell'Amministrazione, o il Gestore l'ingresso nel cantiere.
- 6) L'Amministrazione, o il Gestore, su richiesta del Titolare dello scarico, esegue il sopralluogo a scavi aperti e tubo posato entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta stessa. Tale sopralluogo è condizione necessaria per il collaudo positivo delle opere.
- 7) Al termine dell'esecuzione delle opere da parte del privato, entro 10 giorni dalla richiesta dello stesso L'Amministrazione, o il Gestore, esegue la verifica (collaudo) del corretto funzionamento e della rispondenza di



# Regolamento del sistema idrico integrato

quanto costruito alle prescrizioni impartite.

8) Se il collaudo finale dell'allacciamento si conclude con esito positivo, l'Amministrazione, o il Gestore, rilascia al Titolare dell'allacciamento un'attestazione di corretta esecuzione e prende in carico formalmente le opere realizzate in area pubblica, per la successiva gestione e manutenzione.

9) Nel caso il collaudo non si concluda positivamente, entro 10 giorni dallo stesso l'Amministrazione, o il Gestore comunica al richiedente la necessità di adeguamento delle opere e i tempi massimi per l'adeguamento stesso, pena la decadenza della richiesta di allacciamento. L'Amministrazione, o il Gestore non assume in carico opere eseguite in difformità dalle prescrizioni impartite o che non abbiano superato la fase di collaudo.

10) La presa in carico da parte del Gestore dell'allacciamento non esime l'esecutore dell'allaccio dalle responsabilità nei confronti dell'Ente proprietario delle strade interessate dai lavori, compresa l'effettuazione di eventuali ripristini che si rendessero necessari.

11) Nel caso di realizzazione di interventi di risanamento ambientale, separazione di reti esistenti e rifacimenti connessi a riqualificazioni urbane l'Amministrazione, o il Gestore, esegue direttamente sia le opere connesse alla rete fognaria sia gli allacciamenti fino al confine di proprietà.

## **Art. 44 - Adeguamento di un allacciamento esistente**

1) Gli allacci esistenti si intendono accettati se eseguiti in conformità ai Regolamenti di Fognatura previgenti, come attestato da idonea documentazione. In caso contrario, dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui all'allegato B del Regolamento a spese del Titolare dello scarico.

## **Art. 45 - Manutenzione degli allacciamenti**

1) Le opere di allacciamento, dalla pubblica fognatura sino al punto di consegna, una volta realizzate rientrano fra quelle afferenti al Servizio Idrico Integrato; pertanto i relativi oneri di gestione e manutenzione sono posti a carico della tariffa.

2) Eventuali oneri per il ripristino delle normali condizioni di funzionalità delle opere sostenuti dall'Amministrazione, o il Gestore a seguito di comportamenti contrari a quanto prescritto dal presente Regolamento, sono posti a carico dell'Utente.

3) Restano a carico del Titolare dell'allaccio tutti gli interventi su tubazioni e impianti di proprietà privata posti a monte del punto di consegna.

## **Art. 46 - Contributo di allacciamento**

1) Per ogni nuovo allacciamento alla pubblica fognatura e negli altri casi espressamente previsti dal Regolamento, il richiedente è tenuto a versare un "contributo di allacciamento" secondo le tariffe di cui all'allegato A del presente Regolamento.

2) In caso di lavori eseguiti dal richiedente, conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato B, nulla è dovuto all'Amministrazione, o il Gestore.

## **PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 47 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie – conciliazione paritetica**

1) L'Amministrazione, o il Gestore, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa e/o dalla Regolazione dell'Autorità pro tempore vigente, partecipa alla procedura di conciliazione ovvero di mediazione finalizzata alla risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte con l'utenza.

2) La partecipazione alla procedura di cui al comma che precede è attuata nel rispetto delle vigenti obbligazioni legislative e regolatorie.

### **ART. 48 - Oneri per attività fraudolente**

1) Se gli operatori dell'Ente, nelle loro visite di ispezione, riscontrassero irregolarità, in qualunque parte dell'impianto, rispetto al presente regolamento ed, in genere, opere non autorizzate, contesteranno l'infrazione al contribuente, il quale dovrà eliminare le irregolarità e le inadempienze nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 15 giorni dalla predetta constatazione e dovrà sottostare all'applicazione della sanzione pecuniaria indicata nel punto 6.1 della tabella 6 dell'Allegato A al presente Regolamento con addebito sulla prima fattura utile.



# Regolamento del sistema idrico integrato

- 2) L'Amministrazione, o il Gestore, qualora accerti la manomissione delle condotte ovvero un qualsiasi altro accorgimento, finalizzato a produrre un collegamento diretto alla rete fognaria e finalizzato ad un potenziale scarico incontrollato e non autorizzato, provvede tempestivamente a rimuovere l'allacciamento non autorizzato, a presentare denuncia all'Autorità competente e ad addebitare sulla prima fattura utile ed, in base alla tipologia di utenza, al soggetto che occupa l'immobile servito dalle opere di allacciamento non autorizzate:
  - a. gli importi relativi a tutte le manomissioni rilevate di cui al punto 6.5 o 6.6 della tabella 6 dell'Allegato A al presente Regolamento.
  - b. tutte le spese e i costi sostenuti dall'Amministratore per l'accertamento e la verifica della condotta fraudolenta;
  - c. i corrispettivi di fognatura e/o depurazione applicati secondo la vigente struttura dei corrispettivi, nel periodo interessato dall'abuso, al volume determinato sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 5.
- 3) Il volume richiamato ai precedenti commi 2, 3 e 4, salvo determinazione della durata e della tipologia dell'abuso, è determinato sulla base dei seguenti criteri direttivi:
  - a. per la tipologia d'uso "Domestico Residente": 150 l/die per persona anagraficamente residente;
  - b. per la tipologia d'uso "Domestico non Residente": 400 l/die;
  - c. per la tipologia d'uso "Condominiale": 400 l/die per ciascuna unità immobiliare;
  - d. per la tipologia d'uso "Industriale": 2.400 l/die;
  - e. per tutte le altre tipologie d'uso: 1.200 l/die;
- 4) L'Amministrazione, o il Gestore, qualora accerti l'apertura di idranti antincendio per motivi diversi e/o l'uso della risorsa diverso da quello oggetto del contratto, provvede ad addebitare, sulla prima fattura utile, l'importo indicato al punto 6.8 della tabella 6 dell'Allegato A al presente Regolamento.
- 5) L'Amministrazione, o il Gestore, provvede ad addebitare, sulla prima fattura utile, l'importo indicato nel punto 6.7 della tabella 6 dell'Allegato A al presente Regolamento, qualora il titolare di un contratto di fornitura, ad eccezione della tipologia d'uso "Industriale", che utilizza fonti di approvvigionamento autonomo, ometta ovvero ritardi l'autodenuncia annuale dei volumi scaricati in pubblica fognatura.
- 6) In ogni caso, laddove non sia possibile addebitare gli oneri sopra indicati sulla prima fattura utile, L'Amministrazione, o il Gestore, potrà recuperarli, in via stragiudiziaria o giudiziaria, direttamente dal soggetto che ha posto in essere le attività fraudolente oggetto del presente articolo.
- 7) È sempre fatto salvo, comunque, il diritto dell'Amministrazione, o il Gestore, al risarcimento dei maggiori danni derivanti dalle attività fraudolente oggetto del presente articolo.
- 8) Al fine di accelerare il percorso di progressiva eliminazione degli allacci non contrattualizzati, spesso definiti anche "allacci abusivi" – basato su onerose attività di censimento o su denunce anonime, che si traducono inevitabilmente nella doverosa applicazione di quanto previsto ai precedenti punti per la fattispecie di prelievo fraudolento – L'Amministrazione, o il Gestore, promuove una fase iniziale, della durata di 12 mesi dal subentro nella gestione operativa del SII, che prevede la possibilità di un ravvedimento operoso da parte dei cittadini (i.e. utenti di fatto) affinché siano incentivati a regolarizzare la propria posizione mediante una procedura ben definita, che preveda:
  - la contrattualizzazione dell'utenza;
  - la disapplicazione delle azioni e sanzioni previste dal precedente punto 2, in relazione alle fattispecie non aggravate, trattandosi di una regolarizzazione contrattuale spontanea;
  - il pagamento di un consumo stimato sulla base del consumo effettivo prodie rilevato in almeno 6 mesi successivi all'installazione del misuratore, incrementato del 20%.

## ART. 49 – Sopravvenute disposizioni legislative e direttive regolatorie

- 1) Il presente Regolamento recepisce le sopravvenute disposizioni legislative e direttive regolatorie aventi carattere inderogabile ed imperativo e, pertanto, anche ai sensi degli articoli 1339 e 1374 del codice civile, è automaticamente etero-integrato e modificato di diritto mediante il relativo recepimento.
- 2) Le disposizioni emanate da ARERA costituiscono modifica o integrazione del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 481/95.



# Regolamento del sistema idrico integrato